



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

17471-19

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. sez. 655/2019
ALFREDO MANTOVANO		UP - 07/03/2019
SERGIO DI PAOLA		R.G.N. 12733/2018
STEFANO FILIPPINI		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

L'avvocato (omissis) del foro di BOLOGNA in difesa di: CONDOMINIO (omissis)
(omissis) si associa alle conclusioni del P.G. e deposita

conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta.

L'avvocato (omissis) del foro di BOLOGNA in difesa di: (omissis) si
riporta ai motivi.

Ritenuto in fatto

1: Con la sentenza del 3 novembre 2017 oggi impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) per i reati di truffa e appropriazione indebita commessi fino al (omissis), perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena inflittagli dal Tribunale di Bologna per le residue ipotesi di reato e ha confermato la sua condanna alla restituzione della somma pari a € 30.012,34 in favore del Condominio costituito parte civile nonché al risarcimento del danno da questi subito.

2. Secondo l'ipotesi accusatoria accolta dai giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore del condominio del fabbricato sito in (omissis) (omissis), si appropriava indebitamente delle somme di denaro del condominio, nella sua disponibilità in ragione dell'Ufficio, attuando altresì artifici consistiti nell'addebito di spese non riferibili al Condominio ovvero per importi maggiori di quelli dovuti, così che i condomini, indotti in errore, gli corrispondevano le somme richieste ma non dovute.

3. (omissis), dopo avere premesso che il ricorso ha a oggetto esclusivamente il reato di appropriazione indebita asseritamente commesso dal (omissis) al (omissis), a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi:

3.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1129, 1130, 1130 bis, cod.civ., rilevanti in ordine alla contestata responsabilità per il reato di appropriazione indebita. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 cod.pen., violazione del principio di prevedibilità della decisione giudiziale.

La difesa sostiene che la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità del reato di appropriazione indebita pretendendo a carico dell'imputato, quale amministratore di condominio, degli oneri di diligenza che non erano vigenti all'epoca dei fatti, in quanto la più rigorosa disciplina contenuta negli artt. 1129, ss., cod.civ. è stata introdotta con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, con conseguente violazione dell'art. 2 cod.pen.

La difesa precisa che, stante la diversità di leggi nel tempo in cui fu commesso l'asserito reato e le posteriori, sono state applicate disposizioni di fatto e di diritto meno favorevoli: in sostanza si sono applicate le norme giuridiche di cui agli artt. 1129 e ss. cod.civ., come modificate dalla riforma del Condominio, che nella specie rilevano in quanto integranti direttamente il precetto penale.

Più nel particolare, il ricorrente osserva che all'epoca dei fatti era vigente il principio della tendenziale libertà dell'amministrazione condominiale, che conduceva alla prassi di utilizzare diversi conti correnti, anche appartenenti ad altri condomini o anche personali, per l'amministrazione degli stabili, mentre la riforma del condominio ha espressamente previsto l'obbligo per l'amministratore di condominio di far transitare le somme ricevute su uno specifico conto corrente intestato al condominio; che all'epoca dei fatti non era previsto l'obbligo per gli amministratori di tenuta di scritture contabili, così che non era possibile configurare l'appropriazione indebita sulla base della mancata consegna della documentazione contabile.

La difesa censura la sentenza impugnata anche in riferimento all'omessa motivazione, in quanto la Corte di appello, nel motivare *per relationem*, non ha dimostrato di aver preso cognizione del contenuto del provvedimento cui ha fatto rinvio, per come si evince dal fatto che nella sentenza di primo grado non veniva spesa nessuna parola con riguardo al tema ora esposto.

3.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1129, ss., cod.civ., nel testo vigente prima della novella introdotta dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 e in relazione all'art. 1170, cod.civ., rilevanti con riguardo agli oneri di diligenza richiesti all'amministrazione di condominio e in riferimento alla contestata responsabilità per il reato di appropriazione indebita.

Il ricorrente osserva che l'imputato andava giudicato in base al dovere di diligenza fissato dall'art. 1710, cod.civ., ossia la diligenza del buon padre di famiglia valevole all'epoca dei fatti, sulla cui scorta si doveva valutare se fosse esigibile richiedere all'imputato, dopo oltre tre anni dall'inizio della sua gestione condominiale, la documentazione contabile che, peraltro, veniva fornita il 16 settembre 2009, fatto salvo un onere di inventario che gravava piuttosto sul nuovo amministratore.

La difesa sostiene l'incomprensibilità di una ritenuta appropriazione indebita di una documentazione interamente consegnata e di cui non si conosce l'entità e la effettiva esistenza per la mancanza di un inventario e che nella denuncia formalizzata tre anni dopo la loro consegna neanche venivano specificati i documenti mancanti.

Sulla base di tali osservazioni la difesa deduce la violazione delle norme giuridiche relative alle obbligazioni e ai doveri gravanti sull'amministratore all'epoca dei fatti.

3.3. Riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis, cod.pen.

Il ricorrente, dopo aver premesso che la Corte di cassazione può sempre decidere le questioni rilevabili d'ufficio e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in appello, osserva che soltanto a seguito della estinzione dei reati commessi fino al 17 marzo 2009, ed essendo residuata una sola condotta di appropriazione indebita, è sorta la possibilità, dopo il giudizio di appello, di chiedere alla Corte di cassazione di apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod.pen., segnalandosi che l'imputato è incensurato, il danno è esiguo, l'offesa tenue e il comportamento non è abituale.

3.4. Vizio di motivazione in relazione al profilo sanzionatorio.

Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte di appello incorre nel vizio di manifesta illogicità nel momento in cui nega le circostanze attenuanti generiche, in quanto, a tal fine, richiama elementi già valutati per ritenere sussistente il reato e il *quantum* di pena, così palesando un'aporia logica e la violazione del ne bis in idem sostanziale.

La difesa aggiunge che la motivazione è altresì erronea là dove nega le attenuanti in questione per la mancata resipiscenza dell'imputato, così andando contro il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, in forza del quale la protesta d'innocenza non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Infine, secondo la difesa la Corte di appello ha ommesso di considerare le ragioni deponenti nel senso della concedibilità delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché manca il requisito della specificità.

1.1. Occorre sul punto richiamare l'insegnamento costante della Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U,

n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli (Sez. 3, sentenza n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja).

L'intera esposizione del ricorso in esame si pone al di fuori del perimetro del giudizio consentito in sede di legittimità, sostanziandosi in una mera riproposta di motivi esposti con l'atto di appello e in una lettura delle emergenze procedurali alternativa a quella della Corte di appello, senza che venga mai evidenziato alcuno dei vizi sopra descritti.

1.2. I primi due motivi di ricorso sono la mera riproposizione di questioni già affrontate e disattese dalla Corte di appello, che ha osservato che ^(omissis) aveva il denaro versato dai condomini e aveva l'obbligo di gestirlo con trasparenza; che, pertanto, gli era precluso finalizzare le casse condominiali a una destinazione incompatibile con il titolo giustificativo del loro possesso; che tale titolo implicava il divieto di utilizzare il denaro per scopi differenti da quello cui era destinato, ossia le spese del Condominio; che «conseguentemente l'utilizzo, da parte dell'Amministratore, delle risorse di un Condominio per far fronte ad una propria esposizione debitoria personale od a quella di un altro condominio integra appropriazione indebita, anche se l'ammanco, che in tal modo viene a crearsi per primo, è solo temporaneo e ripianabile con il tempo grazie a una sorta di processo osmotico tra diverse casse condominiali, processo che ^(omissis) cercò di fare senza riuscirvi, posto che in contemporanea non teneva una contabilità regolare idonea alla ricostruzione postuma di tutti i movimenti e

pagamenti»; che «l'imprescindibile tracciabilità della destinazione dei fondi costituiti dalle rate condominiali rappresenta il mezzo per poter controllare l'aderenza dell'operato dell'Amministratore all'incarico conferito. La caotica contabilità di ^(omissis), il disordine documentale con cui espletava il proprio incarico e le non causali omissioni nelle registrazioni delle singole operazioni e dei singoli pagamenti non erano dovuti alla sua scarsa professionalità, ma erano il mezzo, elaborato e seguito nel tempo con intento fraudolento, per creare confusione ed incertezza, funzionali a coprire la graduale appropriazione del denaro che, proprio per poter essere più lucrativa, doveva protrarsi nel tempo e pertanto non doveva creare evidenti voragini debitorie che avrebbero smascherato il suo reale intento illecito»; che ^(omissis) scientemente era sistematicamente inadempiente al suo obbligo di regolare contabilizzazione e conservazione dei documenti; che la violazione dei più elementari criteri di trasparente amministrazione era volutamente intesa a ostacolare la ricostruzione delle movimentazioni; che «in tale contesto diventa del tutto irrilevante, (...) l'insussistenza, all'epoca dei fatti, dell'onere giuridico di apertura di un conto corrente individualizzato per ciascun Condominio amministrato -circostanza che non escludeva l'obbligo di trasparenza contabile-».

La difesa sorvola su tutte le argomentazioni spese dalla Corte di appello e si disinteressa della motivazione, riproponendo le medesime questioni contenute nell'atto di appello.

Non si confronta, in particolare, con la chiara risposta offerta dal Magistrato di appello, che ha puntualizzato come la condotta dell'imputato violava il principio di trasparenza nella contabilità, vigente anche all'epoca dei fatti, con conseguente ininfluenza del sopravvenuto obbligo di istituire un conto corrente per ogni condominio; con l'affermata strumentalizzazione ai fini illeciti della tenuta caotica e incompleta della contabilità; con l'evidenziata non casualità dell'incompleta tenuta della documentazione.

Non si confronta, ancora più nello specifico, con il tema della destinazione ai propri fini personali (la copertura della propria esposizione debitoria) delle somme del condominio e con la risaltata incompatibilità di una tale destinazione con le finalità dell'amministrazione condominiale.

L'assunto perpetuato dalla difesa, dunque, rimane puntato sulla individuazione delle norme civilistiche vigenti all'epoca dei fatti, nonostante la Corte territoriale ne abbia spiegato l'ininfluenza, così mostrando come i motivi in esame siano avulsi dal risultato processuale con cui avrebbero dovuto confrontarsi.

Estraneità tanto più evidente là dove si censura genericamente un vizio di omessa motivazione, macroscopicamente contraddetto dall'apparato

argomentativo sopra accennato, del tutto autonomo rispetto alle argomentazioni spese dal tribunale, proprio perché volte a dare risposta ai motivi di appello.

A ciò si aggiunga che la pretermissione di gran parte degli elementi che hanno condotto al risultato probatorio ritenuto dai giudici di merito, tradisce anche una lettura parziale e soggettiva, in chiave difensiva, delle emergenze processuali, così delineandosi un'ulteriore ragione di aspecificità.

Si osserva, infatti, che «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (Sez. 5, *Sentenza n. 8411 del 21/05/1992*, Chirico e altri, Rv. 191487 - 01; Sez. 4, *Sentenza n. 4491 del 17/10/2012*, PG in proc. Spezzacatena e altri)».

Da qui l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

1.3. I medesimi vizi fin qui enucleati si riscontrano con riguardo al quarto motivo di ricorso (che va logicamente esaminato prima del terzo), afferente la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha osservato che non erano riconoscibili circostanze attenuanti generiche «in ragione della spregiudicatezza dell'imputato che senza remore e con allarmante sistematicità, si appropriò del denaro altrui, sfruttando il ruolo e la qualità rivestita e tradendo la fiducia accordatagli dai condomini che lo avevano nominato amministratore, fiducia che egli sfruttò per commettere il reato di appropriazione indebita -con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 61 n. 11 cp- e fiducia che, al contrario, era tenuto a rispettare proprio in ragione del ruolo rivestito e dello specifico obbligo giuridico che derivava» e in ragione della mancata resipiscenza e della indifferente condotta *post factum*.

La difesa tra tutti gli argomenti spesi dalla Corte territoriale (spregiudicatezza e sistematicità della condotta, sfruttamento del ruolo e della qualità, tradimento della fiducia accordata, sfruttamento della fiducia a fini delittuosi, mancata resipiscenza, indifferenza della condotta *post factum*), ne seleziona solo uno (ritenuta mancata resipiscenza) e trascura tutti gli altri, così reiterando la frammentazione che, come visto, provoca il difetto di specificità nella motivazione.

D'altro canto, si denuncia la motivazione di manifesta illogicità, senza tuttavia spiegare perché -nel caso concreto- venga a configurarsi una illogicità, ossia un vizio che consegue «alla violazione di principi della logica formale

diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni», (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, Sanfilippo).

Vizio che, per di più, deve essere manifesto, ossia di immediata e lampante evidenza e, inoltre, deve essere tale da scardinare e destrutturare l'intero impianto motivazionale di riferimento, così da provocarne la sua implosione.

Tale indicazione non si rintraccia nel motivo in esame che sostanzia una mera richiesta di riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, che omette di confrontarsi con la motivazione impugnata e non enuclea alcuno dei vizi oggetto del giudizio di legittimità.

Da qui la sua inammissibilità del motivo e, con esso, del ricorso nella sua interezza.

2. L'inammissibilità del ricorso preclude in radice la possibilità di accedere ai temi introdotti con il terzo motivo di ricorso (che per ordine logico va esaminato per ultimo nel presente giudizio), atteso che «quando non sia in questione l'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità» Sezioni Unite, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.


p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile condominio di _____ (omissis) _____, liquidate in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva.

Roma, 7 marzo 2019


Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
24 APR. 2019

IL _____



Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Massimo PASTRINI